

REGIONE
TOSCANA



**PROCEDURA
PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA
AI SENSI DELL'ARTICOLO 37 DELLA L.R. 3/1994 E PER IL CONTENIMENTO DEGLI
UNGULATI IN AMBITO URBANO AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 70/2019**

1) Introduzione, finalità ed ambiti di applicazione.

Il presente atto disciplina le procedure per l'attuazione degli interventi di controllo effettuati ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70, (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015).

Inoltre in applicazione dell'art. 3 della l.r. n. 70/2019 è dettagliata la procedura per l'attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati in ambito urbano.

Si intende per “intervento di controllo” ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 il complesso delle attività, previste in ciascun Piano di controllo approvato dalla Regione, da effettuarsi nei confronti di una specie, in esecuzione di ogni singola richiesta, a partire dal ricevimento dell'istanza di intervento sino alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie obiettivo degli interventi.

Le modalità e la tempistica degli interventi possono essere differenziati in funzione della specie, degli scopi gestionali dell'area di intervento e delle caratteristiche del territorio. In particolare, ai sensi del presente atto sono da considerarsi in modo differenziato gli interventi condotti:

-in Istituti Faunistici Pubblici di cui fanno parte le Zone di Ripopolamento e Cattura, le Zone di Rispetto Venatorio, le Zone di Protezione, le Oasi di Protezione, i Centri pubblici per la produzione ed allevamento di fauna e le altre aree a divieto di caccia istituite da enti pubblici (ad esclusione delle aree protette);

-in Istituti Faunistici Privati di cui fanno parte le Aziende Faunistico Venatorie, le Aziende Agrituristiche Venatorie, le Aree Addestramento Cani, i Centri privati per la produzione fauna, gli allevamenti di fauna selvatica. I terreni, sia fondi chiusi che sottratti alla caccia programmata, ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994, per gli interventi di controllo sono equiparati a tale tipologia;

-nel Territorio a Caccia Programmata di cui fa parte il territorio degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Per “intervento di contenimento degli ungulati in ambito urbano”, di cui all'art. 3 della l.r. 70/2019, si intende il complesso delle attività in esecuzione di ogni singola richiesta proveniente dal Sindaco a partire dal ricevimento dell'istanza sino alla conclusione dei prelievi previsti o alla effettiva risoluzione dei problemi causati dalla specie interessata dagli interventi.

2) Procedure comuni agli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano

2.1) Responsabili degli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano

La Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze svolgono le funzioni di coordinamento ed attuazione gli interventi di contenimento ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94 e dell'art. 3 della l.r. 70/2019 anche tramite le guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della l.r. 3/1994.

La funzione di coordinamento prevede che la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze realizzino anche direttamente gli interventi di controllo e di contenimento. Per ciascuna operazione di controllo e di contenimento la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze individuano tra i propri appartenenti o tra gli altri soggetti di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 uno o più Agenti Responsabili dell'intervento anche sulla base di specifici elenchi trasmessi dall'ATC o dal titolare dell'Istituto Faunistico oggetto dell'intervento. Spetta all'Agente Responsabile il coordinamento locale e l'esecuzione degli interventi nonché la consegna degli eventuali capi prelevati ai soggetti di cui al successivo paragrafo 7.

2.2) Richiesta degli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano

Possono richiedere gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 i seguenti soggetti:

- a) proprietari e conduttori di aree soggette a danno;
- b) titolari di Aziende Agricole e/o singoli proprietari e conduttori iscritti all'anagrafe regionale delle aziende agricole;
- c) gli ATC, per il territorio a caccia programmata o per gli istituti faunistici da loro gestiti;
- d) i titolari di autorizzazione di Istituti Faunistici privati per le aree ricadenti entro i confini dei suddetti;
- e) i responsabili o i gestori di Istituti Faunistici pubblici o i proprietari di terreni inclusi in fondo chiuso o sottratti alla caccia programmata di cui all'articolo 25 della l.r. 3/1994, per i terreni in essi compresi.

Possono richiedere il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 l.r. 70/2019 i Sindaci dei Comuni della Toscana, anche su segnalazione dei cittadini.

La richiesta di intervento di controllo ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 da parte dei soggetti di cui alla lettera a) c) d) ed e) deve essere inviata in modalità cartacea, fino a nuove disposizioni della Regione Toscana, utilizzando il "Modulo per la richiesta d'intervento di controllo-art. 37 l.r. 3/1994" (allegato 1/a) da trasmettere per posta elettronica certificata, per posta ordinaria o mediante consegna a mano presso la sede territoriale regionale territorialmente competente oppure per il tramite degli ATC.

La richiesta di intervento di controllo ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/1994 da parte dei soggetti di cui alla lettera b) deve essere effettuata mediante la procedura informatizzata predisposta da ARTEA ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) della l.r. n. 70/2019 sul sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART). L'istanza è inoltrata mediante la compilazione della Domanda Unica Aziendale (DUA) relativa al controllo della fauna selvatica "l.r. 3/1994, art. 37", predisposta all'interno della piattaforma all'indirizzo: www.artea.toscana.it.

Per le richieste pervenute dai soggetti di cui alla lett. b) è consentita la presentazione in modalità cartacea fino al 31 marzo 2020.

La richiesta di intervento di contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della

l.r. 70/2019 deve essere inviata mediante posta elettronica certificata da parte del Sindaco su apposita modulistica regionale (allegato 1/d).

Le richieste di intervento di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e quelle di contenimento in ambito urbano, presentate in modalità cartacea, sono rese sotto forma di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e come tali sono corredate da copia del documento di identità del richiedente.

La richiesta di intervento di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994, sia in modalità digitale mediante ARTEA che secondo la modulistica regionale, dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) le motivazioni e la specie per cui si chiede l'intervento ;
- b) l'ubicazione delle aree con danni in essere, o potenzialmente a rischio, con l'indicazione geografica del Foglio e delle particelle catastali interessate) o con il codice del poligono colturale per la modalità digitale (DUA mediante anagrafe ARTEA);
- c) i proprietari/conduttori dei fondi danneggiati;
- d) gli interventi ecologici o di prevenzione che sono stati o che saranno messi in atto prima dell'inizio degli interventi (comprendenti il numero e estensione dei dispositivi ed il periodo di inizio della loro applicazione);
- e) le colture od altri beni danneggiati e, se possibile, la quantificazione stimata dei danni.

La richiesta di intervento di contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019 dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) le motivazioni e la specie per cui si chiede l'intervento;
- b) l'ubicazione dell'area costituita dal centro abitato e dalle aree limitrofe (possibilmente indicando la località ed l'indirizzo);
- c) i metodi ecologici e le misure deterrenti preventivamente adottati.

2.3) Procedura di autorizzazione degli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano.

Per l'autorizzazione degli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 si applicano le seguenti procedure:

- a) registrazione della richiesta di intervento di controllo da parte della competente struttura della Giunta regionale; per la modalità digitale la registrazione è fatta automaticamente dal sistema ARTEA;
- b) la competente struttura della Giunta regionale verifica la completezza dell'istanza e la rispondenza alle casistiche previste dai piani di controllo della specie; per la modalità digitale in ARTEA tale verifica (identità del richiedente, titolo di possesso/conduzione dei terreni, colture agricole dichiarate, rispondenza tra coltura-specie animale-misure di prevenzione) è garantita dal sistema ARTEA; il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese nelle domande è effettuato con le modalità di cui alla DGR 1058/2001 (Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) anche avvalendosi del supporto tecnico dell' ATC.
- c) La competente struttura della Giunta regionale adotta un provvedimento amministrativo di autorizzazione e attribuisce alla richiesta accolta un Numero Univoco d'Intervento (NUI), che identifica il richiedente, l'ubicazione (località e Comune) ed eventualmente il nome e la tipologia della struttura faunistica ed inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database oppure, se esistente, nel sistema di teleprenotazione; per le richieste

in modalità digitale gestite su ARTEA il NUI è associato al codice della DUA;

d) la competente struttura della Giunta regionale invia il provvedimento di autorizzazione mediante strumenti informatici, qualora non sia disponibile nella piattaforma ARTEA, alla Polizia Provinciale e alla Polizia della Città metropolitana di Firenze. Il provvedimento è inviato, o reso visibile su ARTEA, anche agli ATC, nel caso in cui l'intervento ricada nel territorio di loro competenza. In tal caso l'ATC, nelle successive 24 ore, può comunicare alla Polizia Provinciale e alla Polizia della Città metropolitana di Firenze l'elenco dei cacciatori abilitati di cui al punto 3, lettera d), disposti a partecipare all'intervento.

Per l'autorizzazione degli interventi di contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019 si applicano le seguenti procedure:

- a) registrazione della richiesta di intervento di contenimento da parte della competente struttura della Giunta regionale ;
- b) la competente struttura della Giunta regionale verifica la completezza dell'istanza;
- c) la competente struttura della Giunta regionale adotta un provvedimento amministrativo di autorizzazione e attribuisce alla richiesta accolta un Numero Univoco d'Intervento (NUI), che identifica il richiedente, l'ubicazione (località e Comune) e inserisce i dati contenuti nella richiesta nell'apposito database oppure, se esistente, nel sistema di teleprenotazione;
- d) la competente struttura della Giunta regionale invia il provvedimento di autorizzazione mediante strumenti informatici alla Polizia Provinciale e alla Polizia della Città metropolitana di Firenze nonché all'ATC in cui ricade l'area urbana di interesse.

2.4) Procedura di attivazione e realizzazione degli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano.

Per gli interventi non autorizzati tramite il sistema ARTEA, la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze provvedono ad inserire nell'apposita Scheda di Intervento o nel programma di teleprenotazione se esistente, il nominativo dell'Agente o degli Agenti da essa designati ad assumere il ruolo di Agente Responsabile dell'intervento identificato.

Per gli interventi autorizzati utilizzando il sistema ARTEA la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze provvedono ad inserire su ARTEA, nell'apposita Scheda di Intervento, e/o nel programma di teleprenotazione se esistente, il nominativo dell'Agente o degli agenti da essa designati ad assumere il ruolo di Agente Responsabile dell'intervento identificato. Anche in questo caso è consentito l'intervento di ulteriori Agenti o Guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994.

La Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze possono disporre altresì la designazione di ulteriori Agenti o Guardie di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994 destinate a coadiuvare l'Agente Responsabile nell'esecuzione degli interventi in funzione delle circostanze di tempo e di luogo nonché del numero di persone coordinate e inserire specifiche prescrizioni operative nella Scheda di Intervento.

In applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. b) della l.r. 70/2019, gli interventi autorizzati ed inseriti sulla piattaforma di ARTEA, sono attivati dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze quando se ne presenta la necessità su richiesta degli interessati. La Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze hanno trentasei ore per eseguire gli interventi dal momento della richiesta. Fino al 31 marzo 2020, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b) della l.r. n. 70/2019, il termine per l'esecuzione degli interventi è fissato in quarantotto ore.

La Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze, ricevuta la richiesta di attivazione, consegnano copia della Scheda di Intervento all'Agente Responsabile. Tale documento

deve essere esibito in caso di eventuali controlli.

Per quanto riguarda il controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 sono considerati ammissibili interventi nelle aree circostanti le particelle danneggiate (od il poligono culturale in caso di richiesta digitale in ARTEA) fino ad una distanza massima di 1000 metri dal confine delle stesse. Gli interventi debbono comunque di norma avvenire entro i confini dell'unità di gestione (TCP, Istituto Faunistico, ecc.) ove si trova la particella danneggiata o la situazione di danno diffuso.

Per quanto riguarda il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019 sono considerati ammissibili interventi nelle aree circostanti il luogo indicato nella richiesta del Sindaco fino ad una distanza massima di 1000 metri dallo stesso.

La realizzazione degli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e di contenimento di cui all'art. 3 della l.r. 70/2019 avviene secondo la seguente procedura:

a) L'Agente Responsabile, prima di ciascuna uscita di prelievo, deve compilare e firmare la Scheda di Intervento (allegato 1/b) nella quale sono riportate la data, l'istituto, la località, i partecipanti e la modalità di intervento e tenere la stessa Scheda a disposizione, per eventuali controlli degli organi di vigilanza, per l'intera durata dell'intervento. Nella Scheda devono essere registrati, alla fine di ogni intervento i capi prelevati e la loro destinazione. Tale Scheda deve essere conservata dall'Agente Responsabile e consegnata dall'Agente Responsabile alla Polizia Provinciale o alla polizia della Città metropolitana di Firenze a conclusione delle operazioni e comunque nel termine di quindici giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione;

b) L'Agente Responsabile deve verificare all'atto della compilazione della Scheda di Intervento che i partecipanti siano in possesso dei titoli e dei requisiti di partecipazione validi (secondo quanto indicato al successivo paragrafo 3), di porto d'armi in corso di validità, di polizza assicurativa valida per gli interventi di controllo;

c) ai capi ungulati abbattuti devono essere apposti contrassegni inamovibili numerati forniti dalla ATC o dal soggetto gestore dell'Istituto, in relazione al luogo di intervento. Il numero corrispondente a ciascun animale deve essere registrato, a cura dell'Agente Responsabile, nella Scheda di Intervento (Allegato 1/b) e nella Scheda di cessione dei capi prelevati (Allegato 1/c) L'Agente Responsabile nei casi in cui ravvisi l'avvenuto ferimento o mancato recupero di capi ungulati, deve avvertire uno dei conduttori cani da traccia abilitato, il quale provvede ad attuare il tentativo di recupero;

d) alla fine di ogni intervento l'Agente Responsabile deve registrare nella Scheda di Intervento (allegato 1/b), o nel sistema di teleprenotazione se esistente:

- l'orario di chiusura dell'intervento;

- il numero di capi abbattuti durante l'intervento, anche se uguale a zero (operazione assegnata al solo Agente Responsabile);

- l'annullamento dell'intervento non realizzato per qualunque motivo;

e) nei casi di controllo o contenimento tramite cattura, ferma restando la necessità di utilizzo degli strumenti idonei ed autorizzati (trappole, gabbie con contrassegno di identificazione indicato nella Scheda di Intervento), nonché la corresponsabilità del titolare dell'Istituto/ATC sulla collocazione dei dispositivi, l'Agente Responsabile apre l'intervento nel momento in cui attiva le trappole in maniera analoga agli altri interventi di controllo o contenimento. L'Agente responsabile chiude l'intervento dopo l'ispezione a tutte le trappole assegnate, al momento della loro disattivazione. L'Agente Responsabile comunica l'esito delle catture effettuate per ciascuna giornata attraverso il sistema di teleprenotazione, se esistente, o le annota nel registro collegato alla/e trappola/e oppure le annota nella Scheda di Intervento.

Le schede di Intervento di cui al presente paragrafo possono essere sostituite dalle procedure informatizzate in uso presso la Polizia Provinciale o la Polizia della Città metropolitana di Firenze.

La Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze comunicano alla competente struttura della Giunta regionale per ciascun intervento e con cadenza almeno mensile, i risultati delle attività di controllo e contenimento coordinate, il numero delle uscite effettuate e dei volontari e responsabili coinvolti, allegando le copie delle Schede di Intervento.

Per le richieste gestite sul sistema ARTEA, la rendicontazione del numero e degli esiti degli interventi devono essere fatte all'interno del sistema informatico stesso.

3) Partecipanti agli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano.

Ai sensi dell'articolo 37 della l.r. 3/1994 alla realizzazione degli interventi, oltre al personale del Corpo di Polizia Provinciale o della Polizia della Città metropolitana di Firenze, possono partecipare:

- a) Guardie Volontarie coordinate dalle Polizie provinciali e dalla Polizia della Città metropolitana di Firenze ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della l.r. 70/2019 munite della qualifica di G.G.V.V. in corso di validità;
- b) Guardie Particolari Giurate degli Istituti Privati (nei territori di loro competenza), munite di decreto in corso di validità;
- c) Personale in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria e Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 51 della l.r. 3/1994;
- d) cacciatori abilitati di cui all'articolo 37 l.r. 3/1994, iscritti all'apposito registro regionale, per gli interventi a tutela delle produzioni agricole e zootecniche e ai fini della tutela delle popolazioni di fauna selvatica;
- e) proprietari e/o conduttori dei fondi interessati, purché muniti di licenza di caccia in corso di validità.

Tutti i partecipanti devono essere muniti di copertura assicurativa valida per gli interventi di controllo (art. 37 l.r. 3/1994).

Ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019, la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze attuano gli interventi anche tramite il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della l.r. 3/1994.

4) Norme di comportamento e sicurezza

In tutti gli interventi di controllo e contenimento, salvo quelli effettuati tramite cattura, devono essere osservate tutte le norme comportamentali e di sicurezza previste dalle leggi vigenti a tutela della pubblica incolumità ed in particolare le seguenti:

- a) tutti i partecipanti agli interventi sugli ungulati con armi da fuoco sono obbligati ad indossare un "gilet" di sicurezza ad alta visibilità di colore giallo o arancio, dal momento dell'inizio sino alla fine dell'intervento ovvero quando tutte le armi sono scariche ed in custodia. Per le altre specie l'Agente Responsabile può consentire la partecipazione di soggetti non provvisti di gilet nei casi in cui l'utilizzo del medesimo possa compromettere l'efficacia dell'intervento;
- b) tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza contenute nella l.r. 3/1994 ed in particolare a non sparare in direzione di immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro, di vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, e di recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione e non sparare da distanze inferiori a 100 metri dai sopra detti immobili ed a 50 metri dalle vie di comunicazione; la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze possono disporre, in caso di necessità, deroghe alle distanze di cui al presente capoverso;
- c) l'Agente Responsabile avvalendosi anche dei cacciatori di cui all'articolo 37 della l.r. 3/1994 e

dei proprietari dei fondi, è tenuto a segnalare ciascun intervento mediante la preventiva esposizione, presso le principali strade di accesso di idonei cartelli, forniti dagli ATC o dai titolari degli Istituti Faunistici;

d) allo scopo di garantire la sicurezza degli interventi con arma da fuoco, è fatto divieto in tutti gli interventi di utilizzo e di porto di munizione spezzata.

5) Tempi e orari degli interventi di controllo e contenimento in ambito urbano

Per quanto riguarda gli interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994, salvo casi particolari previsti nei piani di controllo, gli interventi attuati in braccata/girata nelle aree di divieto di caccia, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio sono attuabili nei soli giorni di silenzio venatorio.

Nel piano di controllo di ciascuna specie è indicato l'arco temporale di effettuazione degli interventi che comunque terminano all'avvenuto raggiungimento del piano assegnato a ciascuna unità di gestione o alla risoluzione della problematicità causata dalla specie obiettivo degli interventi. Per le aree agricole, l'apertura di intervento per una specie, comporta la possibilità di ripetizione nelle stesse per l'intera validità del Piano di Controllo, senza la ripetizione periodica della procedura di apertura dell'intervento.

Per interventi finalizzati alla tutela delle colture agricole, fatti salvi i tempi disposti dal piano di controllo, gli interventi terminano quando cessa il periodo di vulnerabilità della coltura da tutelare o comunque quando sia risolta la situazione di problematicità connessa con la presenza della specie selvatica in aree non ad essa vocate. Per danni alla fauna, il periodo di intervento cessa al raggiungimento dell'eventuale contingente prelevabile e/o alla cessazione della presenza del predatore nell'area interessata, se non è prevista la contingentazione dei capi in prelievo.

La Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze possono effettuare gli interventi di cattura e/o abbattimento nell'arco delle 24 ore, secondo la tempistica prevista nel piano di controllo.

Per quanto riguarda gli interventi per il contenimento degli ungulati in ambito urbano ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019, la Polizia Provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze, attuano gli interventi di cattura e/o abbattimento anche tramite il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'articolo 52 della l.r. 3/1994 nell'arco delle 24 ore per sette giorni alla settimana. Le attività di contenimento cessano quando sia risolta la situazione di problematicità connessa alla presenza degli ungulati in ambito urbano.

6) Disposizioni particolari

L'Agente Responsabile è conteggiato come partecipante negli interventi con l'uso di arma da fuoco, solo se svolge attivamente l'azione di prelievo con l'utilizzo di armi. Riguardo alla sussistenza di condizioni di irregolarità, per motivi di sicurezza, o per altri giustificati motivi, la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Firenze possono, motivando tale decisione, impedire l'accesso agli interventi o la partecipazione o possono allontanare persone o decidere di sospendere l'intervento.

L'Agente responsabile può sospendere l'intervento in caso di irregolarità, per motivi di sicurezza o per evidenti difformità rispetto alle motivazioni dichiarate dal richiedente.

Relativamente alle violazioni rilevate nelle azioni di controllo e contenimento di cui alle presenti procedure, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 58 lett. o) e q) della l.r. 3/1994 a seconda della fattispecie oggetto di violazione. La Delibera di approvazione delle presenti procedure è connessa alla attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994, pertanto risulta applicativa della legge regionale e dei regolamenti Regionali.

Tutti gli interventi possono essere attuati anche con terreno innevato.

La soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo e il contenimento attività di gestione faunistico venatoria non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento.

7) Destinazione dei capi prelevati

I capi, abbattuti in operazioni di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994, sono presi in consegna dall'ATC o dal titolare dell'Istituto pubblico o privato o dal soggetto gestore dell'area protetta, in funzione del luogo di prelievo.

I capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/1994 sono ceduti all'ATC competente territorialmente.

I soggetti di cui sopra provvedono a proprie spese alla raccolta e al trasporto dei capi prelevati e ne dispongono ai sensi di legge.

Gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti possono rimanere a carico del richiedente secondo le modalità previste nei piani di controllo approvati dalla Giunta Regionale.

Per gli ungulati catturati o abbattuti in operazioni di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 e per i capi catturati o abbattuti in operazioni di contenimento ai sensi dell'art. 3 della l.r. 70/2019 si applica quanto stabilito con Delibera di Giunta regionale n. 41/2020.

ALLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE - Indirizzo PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it

**SEGNALAZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA E RICHIESTA
 INTERVENTI DI CONTROLLO** (art. 37 L.R. 3/94)

Il sottoscritto

_____ (cognome) _____ (nome)

nato a _____ il _____ e residente in _____
 (città italiana o stato estero) (giorno/mese/anno) (comune e frazione)

via/piazza _____ CAP _____
 Provincia _____

telefono _____
 (telefono fisso e/o cellulare)

_____ @ _____ @ _____
 e-mail (scrivere in modo leggibile o in stampatello) PEC (indirizzo posta certificata)

Codice fiscale

Part. IVA

in qualità di (proprietario/conduuttore, Titolare Istituto Faunistico, Pres. ATC, Titolare Azienda Agricola, denominato/a: _____

Ubicato/a in Comune di, località: _____

Facendo presente che sta subendo gravi danneggiamenti ad opera della specie _____ nei seguenti appezzamenti agricoli:

Comune	Foglio e particella catastale	coltura	superficie	entità economica del danno stimata

Facendo presente altresì che a partire dal giorno _____ sono stati messi in essere a cura del richiedente i seguenti mezzi di prevenzione, che tuttavia non hanno prodotto risultati apprezzabili:

mezzi prevenzione	numero	mezzi prevenzione	numero
Cannoncini a gas		Palloni predator	
Strisce colorate		Spaventapasseri	

Altro (descrivere)	
--------------------	--

Oppure: in qualità di Sindaco del Comune di: _____

per rischi o danni causati a _____

dalla specie _____ in località _____

C H I E D E

Urgente intervento di controllo.

DICHIARA

- di essere/non essere imprenditore agricolo;
- di essere a conoscenza che eventuali interventi di abbattimento organizzati dalla Regione potranno essere soggetti a preventivi o successivi controlli sulla effettiva veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente richiesta e che possono restare a carico del sottoscritto gli oneri derivanti dallo smaltimento dei capi eventualmente abbattuti, ai sensi di quanto indicato negli atti disposti dalla Regione .

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Il sottoscritto dichiara di prendere atto del D.Lgs. 196/2003 e di autorizzare la Regione Toscana al trattamento dei dati personali che lo riguardano; tale trattamento, cautelato da misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità istituzionali, organizzative e statistiche dell'Amministrazione.

Allega:

-copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità.

-Cartografia di insieme 1:10.000 dei terreni interessati (fotocopia) con ben indicati i punti in cui sono stati dislocati i mezzi di prevenzione.

(luogo)

(data)

(firma per esteso e leggibile)

SCHEDA DI INTERVENTO PER IL CONTROLLO E CONTENIMENTO DELLA SPECIE

..... – Numero Unico di Intervento (N.U.I.) _____

DATA DELL'INTERVENTO.....	COMUNE DI
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA..... N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in territorio a caccia programmata) LOCALITA'	ISTITUTO N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in ZRC, ZRV, AFV, AAV, AAC, ZDP, Oasi o fondo chiuso, indicando il nome ed il tipo dell'istituto e la specifica denominazione). LOCALITA'
All'intervento partecipano solo i sotto elencati soggetti, in possesso dei titoli previsti dal disciplinare della Regione Toscana.	
1)	2)
3)	4)
5)	6)
7)	8)
9)	10)
11)	12)
13)	14)
15)	16)
17)	18)
19)	20)
21)	22)
23)	24)
25)	26)
27)	28)
29)	30)
31)	32)
33)	34)
35)	36)
37)	38)
39)	40)
L'intervento si svolge: ■ ALL'ASPETTO ■ IN GIRATA ■ CON CATTURA ■ IN BRACCATA N.B. (Barrare con una croce solo la voce interessata)	N° TOTALE CAPI AVVISTATI N° TOTALE CAPI ABBATTUTI Capi abbattuti inferiori ad 1 anno Capi abbattuti superiori ad 1 anno LORO DESTINAZIONE:
NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:	
FIRMA	
N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo	

**SCHEDA DI CESSIONE DEI CAPI PRELEVATI RELATIVA AD INTERVENTO DI
CONTROLLO E CONTENIMENTO SULLA SPECIE – Numero Unico di Intervento (N.U.I.)**

DATA DELL'INTERVENTO.....	COMUNE DI
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in territorio a caccia programmata) LOCALITA'	ISTITUTO N.B. (Utilizzare questa finestra solo per gli interventi in ZRC, ZRV, AFV, AAV, AAC, ZDP, Oasi o fondo chiuso, indicando il nome ed il tipo dell'istituto e la specifica denominazione). LOCALITA'
CAPO ABBATTUTO (sesso e eventuale n. contrassegno)	DESTINAZIONE (Riferimenti soggetto a cui si consegna)
NOME E COGNOME DELL'AGENTE DI VIGILANZA, ART. 51 L.R. 3/94, RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:	
FIRMA.....	
N.B.: La presente scheda deve essere consegnata senza ritardo alla Polizia Provinciale entro il 15° giorno successivo	

ALLA REGIONE TOSCANA - DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare
Via di Novoli, 26 - 50127 FIRENZE - Indirizzo PEC:
regionetoscana@postacert.toscana.it

RICHIESTA INTERVENTI DI CONTENIMENTO

art. 3 della L.R. 70/2019

Il sottoscritto

_____ (cognome)

_____ (nome)

nato a _____

(città italiana o stato estero)

il _____

(giorno/mese/anno)

codice fiscale _____

telefono _____

e-mail _____

pec _____

in qualità di SINDACO DEL COMUNE DI _____

C H I E D E

Ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 70/2019, l'attivazione di interventi di contenimento degli ungulati appartenenti alla specie sotto indicata che costituiscono pericolo potenziale per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale nel seguente ambito urbano:

LOCALITA'	INDIRIZZO	SPECIE

DICHIARA

che preventivamente sono stati adottati, a partire dal giorno _____
i seguenti mezzi di prevenzione, che tuttavia non hanno prodotto
risultati apprezzabili:

-Dichiara inoltre di essere consapevole che, nell'ambito dei controlli sulle dichiarazioni rese con riferimento all'utilizzo dei mezzi di prevenzione, potrà essere richiesta eventuale documentazione comprovante l'acquisto e/o l'utilizzo dei metodi di prevenzione sopra indicati.

Le autocertificazioni o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella presente richiesta e nei relativi allegati sono rese ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445. Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste dal medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di rilasciarle la presente autorizzazione, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

- 1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze);
(regionetoscana@postacert.toscana.it)**
- 2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude il rilascio dell'autorizzazione richiesta. I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obblighi di legge, e saranno diffusi mediante pubblicazione sulla banca dati della Regione Toscana.**
- 3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento, Settore attività faunistico-venatoria, pesca dilettantistica, pesca in mare, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.**
- 4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it) .**
- 5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo
<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>**

(data)

firma (per esteso e leggibile)
